sentenza n. 17348 del 08.08.2007

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE

FATTO E DIRITTO

La società (omissis) impugna per cassazione la sentenza con la quale il G.d.P. di (omissis) ne ha rigettato l'opposizione proposta avverso il verbale n. (omissis) redatto nei suoi confronti dalla polizia municipale del Comune di (omissis) per infrazione all'art. 180 C.d.S., comma 8. Parte intimata non svolge attività difensiva.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale fa pervenire requisitoria scritta nella quale conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Al riguardo le considerazioni svolte dal Procuratore Generale e la conclusione cui è pervenuto non sono da condividere, risultando il ricorso manifestamente infondato.

Al riguardo si è ripetutamente evidenziato che l'inammissibilità della pronunzia in Camera di consiglio è ravvisabile solo ove la Suprema Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui al primo comma dell'art. 375 c.p.c., ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza; ove, per contro, la Corte ritenga che la decisione del ricorso presenti aspetti d'evidenza compatibili con l'immediata decisione, ben può pronunziarsi per la manifesta fondatezza dell'impugnazione, anche nel caso in cui le conclusioni del P.G. fossero, all'opposto, per la manifesta infondatezza, e viceversa (Cass. 19.01.2007 n. 1255, 03.11.2005 n. 21291 SS.UU., 11.06.2005 n. 12384 e numerose conformi).

La ricorrente, sulla considerazione che il verbale relativo all'infrazione all'art. 148 C.d.S., comma 8, commessa dal conducente dell'autovettura ad essa intestata era stato a sua volta impugnato con opposizione per tardiva notifica, ha proposto l'opposizione avverso il verbale de quo assumendo che la nullità di detto precedente verbale s'era estesa anche al verbale opposto.

Il G.d.P. ha disatteso la tesi dell'opponente argomentando che, alla data della contestazione opposta (22.04.2005) il verbale "presupposto", pur anch'esso impugnato, non era stato ancora annullato (sent. 07.10.2005 della quale, tra l'altro, non si conosceva il passaggio in giudicato) e che, comunque, le violazioni erano ontologicamente autonome e distinte.

La ricorrente - denunziando la violazione dell'art. 126 bis C.d.S., - ripropone in questa sede la tesi della connessione tra illecito per violazione alle norme sulla circolazione ed illecito per mancata comunicazione dei dati del conducente responsabile della violazione stessa, sostenendo che la sussistenza del secondo è condizionata alla permanenza del primo e che, pertanto, questo divenuto non punibile a seguito di sentenza d'annullamento del relativo verbale (nella specie, per sua tardiva notificazione), verrebbe meno l'obbligo di comunicazione e, quindi, la legittimità della sanzione per l'inadempimento; che, inoltre, dovendo la comunicazione dei dati del conducente dall'ufficio accertatore al Dipartimento trasporti aver luogo solo dopo l'intervenuta definitività dell'accertamento della violazione alle norme sulla circolazione, il proprietario del veicolo sarebbe tenuto alla comunicazione dei dati del conducente solo ove tale definitività si verifichi, mentre il

sopravvenuto annullamento del detto accertamento impedirebbe l'insorgere dell'obbligo e, quindi, il determinarsi dell'illecito pur in caso d'omissione.

Le esposte argomentazioni non meritano accoglimento.

La normativa all'epoca vigente, come anche quella attuale introdotta con la L. 24 novembre 2006, n. 286, artt. 164 e 165, di conversione e modifica del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 44, è intesa - del tutto indipendentemente sia dalla disciplina della patente a punti e dalla connessione di essa con l'accertamento della violazione alle disposizioni in materia di circolazione stradale, sia dalla responsabilità economica solidale del proprietario del veicolo per la sanzione pecuniaria - all'identificazione del conducente responsabile delle violazioni stesse onde nei suoi confronti diretti si possa procedere tanto alla contestazione dell'addebito ed all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie ed eventualmente penali, quanto all'irrogazione delle eventuali sanzioni accessorie, delle quali la riduzione dei punti-patente può essere solo una ed, in tal caso, neppure la più significativa.

In relazione a tale primaria finalità, l'originario art. 126 bis C.d.S., al comma 2, sesto periodo, imputava al proprietario del veicolo l'illecito della mancata comunicazione dei dati relativi al conducente, applicandogli la sanzione pecuniaria di cui all'art. 180 C.d.S., comma 8, indipendentemente, appunto, dal fatto che, con il precedente quarto periodo, gli facesse anche carico, ove alla detta comunicazione non avesse proceduto entro trenta giorni dalla richiesta, la riduzione dei punti-patente.

La vigente normativa di cui alla L. 286/06, sopravvenuta a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale (sent. n. 27/2005), dopo aver eliminato, al citato quarto periodo del secondo comma dell'art. 126 bis C.d.S., la previsione della riduzione dei punti-patente in danno del proprietario del veicolo, ma riaffermato a carico dello stesso l'onere della comunicazione dei dati del conducente, stabilendo il termine dei sessanta giorni dalla notificazione del verbale, ha, poi, anche ribadito, nella modificazione del sesto periodo, l'illiceità di per se stessa dell'omessa comunicazione, sanzionandola autonomamente con il pagamento d'una somma da Euro 250,00 a Euro 1.000,00.

Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente evidenziato che, in tema di violazioni al codice della strada, l'ipotesi d'illecito amministrativo previsto dal disposto dell'art. 126 bis C.d.S., comma 2, - ed il concetto vale anche per il sopravvenuto L. n. 286 del 2006, art. 164 - va intesa nel senso che il legislatore ha ritenuto di sanzionare l'omissione della collaborazione che il cittadino - ed, in particolare, il proprietario del veicolo in quanto titolare della disponibilità di esso e quindi responsabile dell'immissione dello stesso nella circolazione - deve prestare all'autorità preposta alla vigilanza sulla circolazione stradale al fine di consentirle di procedere agli accertamenti necessari per l'espletamento dei servizi di polizia amministrativa e giudiziaria, dovendosi tener conto che la violazione delle norme del C.d.S. può assumere rilevanza non solo amministrativa ma anche penale. Interpretazione che trova conferma alla lettura della richiamata sentenza n. 27/2005 della Corte Costituzionale, nella quale non va, infatti, confusa la valutazione della parte del secondo comma dell'art. 126 bis C.d.S. - come modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 a sua volta modificato dalla Legge di Conversione 1 agosto 2003, n. 214 - dichiarata incostituzionale, che era quella in cui veniva comminata la riduzione dei punti della patente a carico del proprietario del veicolo che non fosse stato anche responsabile dell'infrazione stradale, con la valutazione d'altra parte della stessa norma, che è quella rilevante nel presente giudizio, non solo non dichiarata incostituzionale, ma la legittimità della cui applicazione è stata, anzi, espressamente affermata dal giudice delle leggi che, a conclusione della motivazione, si è testualmente espresso nel senso che: "L'accoglimento della questione di legittimità costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza, rende, tuttavia, necessario precisare che nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'art. 180 C.d.S., comma 8. In tal modo viene anche fugato il dubbio - che pure è stato avanzato da taluni dei rimettenti - in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente".

Tale asserzione, in quanto interpretativa e confermativa della validità di norma vigente, trova applicazione anche ai fatti verificatisi precedentemente e regolati dalla norma stessa; il principio è, comunque, riaffermato, come si è già sottolineato, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, art. 164.

Nelle quali disposizioni il fatto sanzionato si configura quale illecito istantaneo, in quanto il termine d'adempimento dell'obbligo è unico, finale e non iniziale, sì che, una volta decorso, l'obbligato non è più in condizione di tenere utilmente la condotta imposta; il comportamento preso in considerazione nella fattispecie descritta e regolata tanto dal comma 2 dell'art. 126 bis C.d.S. quanto dalla L. n. 286 del 2006, art. 164 si sostanzia, infatti, nell'omettere, id est nel non fare, ovvero nel protrarre indebitamente oltre il termine prescritto, la comunicazione dei dati identificativi del conducente; comunicazione che è sempre omessa, anche quando viene effettuata in ritardo, poiché le richiamate norme pongono termini specifici per l'adempimento dell'obbligo imposto (rispettivamente, trenta giorni dalla richiesta e sessanta giorni dalla notificazione del verbale), tanto che alla desistenza la legge non riconnette alcuna conseguenza giuridica, essendosi ormai verificati, nel momento in cui si è esaurito il lasso di tempo consentito per l'adempimento e quindi ha avuto luogo l'omissione, gli effetti necessari e sufficienti per la consumazione.

E', inoltre, illecito di pericolo e non di danno, non essendo necessario che lo svolgimento dell'attività amministrativa e/o giudiziaria consequenziali all'accertamento dell'illecito presupposto abbiano subito un danno effettivo dall'omissione o dal ritardo della comunicazione.

Ne deriva che la sussistenza dell'elemento soggettivo - dolo od anche solo semplice colpa nell'omettere la comunicazione - è elemento costitutivo della fattispecie che va accertato ed apprezzato esclusivamente con riferimento al momento del suo perfezionarsi con l'inutile scadenza del termine prescritto per il compimento dell'attività dovuta, al momento consumativo, dunque, e non successivamente, onde restano irrilevanti i fatti sopravvenuti in qualsiasi modo ad esso connessi.

Per tali caratteristiche dell'illecito in discussione, al proprietario del veicolo tenuto a fare la comunicazione dei dati del conducente, come non è riconoscibile alcun potere dispositivo delle informazioni in suo possesso, così neppure gli si può riconoscere alcuna facoltà d'indagare sulla vicenda nella quale sia stato ravvisato dagli agenti accertatori l'illecito presupposto e di tenere comportamenti consequenziali assuntivamente giustificati dal raggiunto convincimento in ordine all'assunta illegittimità della contestazione del detto illecito presupposto e/o del procedimento sanzionatorio in ordine allo stesso.

Ond'è che sulla configurabilità dell'illecito da omessa comunicazione obbligatoria dei dati identificativi del conducente non possono influire non solo le cause d'estinzione o di non punibilità dell'illecito presupposto successivamente riconosciute dalla competente autorità giudiziaria, ma neppure eventuali modifiche legislative incidenti sulla definizione stessa di quest'ultimo, compresa la stessa abolitio criminis, rimanendo estraneo alla fattispecie in esame, per la netta distinzione tra illecito ex secondo comma dell'art. 126 bis C.d.S., o L. n. 286 del 2006, ex art. 164 ed illecito presupposto, il principio stabilito dall'art. 2 c.p.; l'illecito in discussione si è, infatti, autonomamente già consumato e tra questo e quello presupposto non v'è alcuna connessione che possa comportare l'estensione all'uno delle cause d'estinzione o di non punibilità dell'altro.

Ne consegue, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, che, ai fini dell'accertamento e della punibilità dell'illecito da omessa comunicazione dei dati del conducente, è del tutto ininfluente la pendenza del giudizio in ordine alla legittimità dell'accertamento e della contestazione dell'illecito presupposto e/o del procedimento d'irrogazione delle relative sanzioni, amministrative e, se del caso, anche penali; del pari è del tutto estranea al thema disputandum l'applicabilità dell'art. 126 bis C.d.S., comma 2, primo e secondo periodo, che attiene solo alla condizione ed al termine d'operatività del procedimento d'applicazione della riduzione dei punti-patente a carico del responsabile della violazione costituente l'illecito presupposto e non anche all'illecito d'omessa comunicazione dei dati identificativi del detto responsabile.

Il giudice a quo ha, dunque, correttamente disatteso la giustificazione dell'omessa comunicazione dei dati relativi al conducente dedotta dall'opponente, il cui ricorso in questa sede va, pertanto, respinto.

Parte intimata non avendo svolto attività difensiva, la ricorrente evita le conseguenze della soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE respinge il ricorso.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA 08.08.2007